



COMUNE DI ANELA

C.A.P. 07010 - Via Roma 65 - Provincia di Sassari
C.F. 00237220900 - Tel. 079\7990046 – Fax 079\799288

www.comune.anela.ss.it pec: protocolloanela@legpec.it

SERVIZIO FINANZIARIO

OGGETTO:

Salvaguardia degli equilibri di bilancio per l'esercizio 2021 (artt. 193 del D.Lgs. n. 267/2000). Relazione tecnico-finanziaria

Il Responsabile del Servizio Finanziario

1. Premessa: l'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2021/2023 e del rendiconto 2020.

Il bilancio di previsione finanziario **2021/2023** è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione **n. 13 in data 01/04/2021**. Il pareggio di bilancio e l'equilibrio economico finanziario è stato garantito attraverso:

- riduzione spese correnti;
- recupero dell'evasione fiscale.

Non sono stati previsti nuovi mutui per il finanziamento delle spese di investimento.

Successivamente all'approvazione sono state apportate le seguenti variazioni al bilancio:

- la deliberazione di Giunta Comunale **n. 27 in data 09/06/2021**, con la quale sono state apportate in via d'urgenza la variazione n.1 in via d'urgenza al bilancio di previsione **2021/2023** e utilizzo avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2020, ratificata in Consiglio con atto **n.25 del 01/07/2021**;
- la deliberazione del Consiglio Comunale **n. 26 in data 01/07/2021**, con la quale è stata apportata la variazione n.2 al bilancio di previsione finanziario **2021/2023** con utilizzo dell'avanzo di amministrazione 2020 approvato ed esecutivo;
- Il rendiconto della gestione dell'esercizio **2020** è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale **n. 23 in data 19/06/2021** e si è chiuso con un avanzo pari a **€.1.847.259,28**.

2) Salvaguardia degli equilibri di bilancio: quadro normativo di riferimento

La disciplina degli equilibri di bilancio è stata rivista con l'entrata in vigore dell'armonizzazione. L'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000, modificato dal D.Lgs. n. 118/2011, prevede che l'organo consiliare, con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità e, comunque, almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, verifica il permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, adotta contestualmente:

- a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
- b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti fuori bilancio;
- c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.

Si ricorda che a mente del comma 3 dell'art. 193 del Tuel, per la salvaguardia degli equilibri possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi:

- le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione

di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione,

- i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale;
- in subordine, con la quota libera del risultato di amministrazione;
- inoltre per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro il 31 luglio. (Dal 2019 è cessata la sospensione degli effetti delle deliberazioni comunali in aumento, disposta in origine dall'articolo 1, comma 26, della legge 208/2015 e prorogata fino al 2018. A decorrere dall'esercizio in corso torna utilizzabile la leva tributaria per il mantenimento degli equilibri di bilancio).

La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione con applicazione della procedura prevista dall'art. 141 comma 2 del Tuel.

L'articolo 175 comma 8 del Tuel prevede che “mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio”.

Al fine di monitorare l'andamento completo della gestione mantenendo l'equilibrio economico finanziario, l'Ente deve attestare:

- il rispetto del principio del pareggio di bilancio;
- il rispetto di tutti gli equilibri cui il bilancio è sottoposto;
- la congruità della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto sia alla normativa vigente sia all'andamento delle entrate soggette a svalutazione;
- la congruità del fondo rischi passività potenziali e dell'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

Nel caso di accertamento negativo, gli enti devono adottare contestualmente:

- le misure necessarie al ripristino del pareggio, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, della gestione dei residui ed anche della gestione di cassa;
- i provvedimenti di ripiano di eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 del TUEL;
- l'adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione, nel caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui, o iscritto nel bilancio di previsione, in relazione a eventuali variazioni di bilancio che si rendessero necessarie;
- le misure per integrare il fondo rischi passività potenziali e l'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

La ricognizione sottoposta all'analisi del Consiglio Comunale ha come obiettivo quelli di:

- verificare, prendendo in considerazione ogni aspetto della gestione finanziaria, il permanere degli equilibri generali di bilancio;
- intervenire, qualora gli equilibri di bilancio siano intaccati, deliberando le misure idonee a ripristinare la situazione di pareggio;
- monitorare, tramite l'analisi della situazione contabile attuale, lo stato di attuazione dei programmi generali intrapresi dall'Ente.

Non è più demandata alla salvaguardia degli equilibri la copertura del disavanzo di amministrazione accertato con l'approvazione del rendiconto, da effettuarsi contestualmente all'approvazione dello stesso (art. 188 del Tuel).

Si ricorda infine che l'articolo 187, comma 2 del D.Lgs. 267/2000 dispone:

- 1. Il risultato d'amministrazione è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati....*
- 2. La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi dell'art. 186*

e quantificato ai sensi del comma 1, può essere utilizzato con provvedimento di variazione al bilancio, per le finalità di seguito indicate:

- a) per la copertura di debiti fuori bilancio;*
- b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art.193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;*
- c) per il finanziamento di spese d'investimento;*
- d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;*
- e) per l'estinzione anticipata dei prestiti.*

3 bis L'avanzo di amministrazione non vincolato non può essere utilizzato nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli artt. 195 e 222, fatto salvo l'utilizzo per provvedimenti di riequilibrio di cui all'art.193.

3) L'assestamento generale di bilancio

L'assestamento generale di bilancio è disciplinato dall'art. 175, comma 8, del Tuel, il quale fissa il termine al 31 luglio di ciascun anno.

Il principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 prevede che in occasione dell'assestamento generale di bilancio, oltre alla verifica di tutte le voci di entrata e di spesa, l'ente deve procedere, in particolare, a:

- verificare l'andamento delle coperture finanziarie dei lavori pubblici al fine di accertarne l'effettiva realizzazione e adottando gli eventuali provvedimenti in caso di modifica delle coperture finanziarie previste (5.3.10);
- apportare le variazioni di bilancio necessarie per la regolarizzazione dei pagamenti effettuati dal tesoriere per azioni esecutive (punto 6.3);
- verificare la congruità del FCDE stanziato nel bilancio di previsione (punto 3.3), ai fini del suo adeguamento in base a quanto disposto nell'esempio n. 5, in considerazione del livello degli stanziamenti e degli accertamenti.

4) Le verifiche interne

Con nota prot. **n. 3198 in data 22/07/2021** è stato richiesto ai responsabili di servizio di:

- segnalare tutte le situazioni che possano pregiudicare l'equilibrio di bilancio sia per quanto riguarda la gestione corrente che per quello che riguarda la gestione dei residui;
- segnalare l'eventuale presenza di debiti fuori bilancio per i quali dovranno essere adottati i provvedimenti necessari all'eventuale riconoscimento di legittimità ed alla copertura delle relative spese;
- verificare tutte le voci di entrata e di spesa sulla base dell'andamento della gestione ed evidenziare la necessità delle conseguenti variazioni;
- verificare l'andamento dei lavori pubblici finanziati ai fini dell'adozione delle necessarie variazioni;
- verificare che il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione sia ancora adeguato in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.

A seguito dei riscontri pervenuti e dell'attenta verifica delle poste di bilancio nonché dei vincoli imposti dalla normativa preordinata, si espone quanto segue.

4.1) Equilibrio della gestione dei residui

I residui al 1° gennaio **2021** sono stati ripresi dal rendiconto **2020**, a seguito del riaccertamento ordinario dei residui approvato con deliberazione di Giunta Comunale **n. 24 del 07/05/2021**, e **non sono previste rettifiche.**

4.2) Equilibrio della gestione di competenza

Il bilancio di previsione finanziario **2021/2023** è stato approvato in pareggio finanziario complessivo. Inoltre l'equilibrio economico finanziario risulta rispettato.

Dalla data di approvazione del bilancio di previsione ad oggi sono emerse situazioni ovvero intervenute norme che meritano di essere analizzate singolarmente.

Per quanto riguarda la gestione di competenza, il **2021** si rileva denso di incertezze dovute all'emergenza sanitaria, che ha determinato un calo previsionale degli introiti previsti in materia tributaria e per quanto riguarda i servizi a domanda individuale; d'altro canto i numerosi interventi legislativi, cominciati con la legge di bilancio dal **2019**, hanno previsto una gestione più efficace e flessibile degli accertamenti tributari prevedendo, tra l'altro, l'istituto dell'accertamento esecutivo; la Nuova Imu ha attribuito maggiore discrezionalità regolamentare agli Enti locali eliminando alcune iniquità consolidate negli anni derivate dalle "seconde case fittizie"; i trasferimenti Statali hanno conosciuto, dopo anni di stallo, un graduale aumento e recupero di risorse sottratte con il DL 66/2014; i finanziamenti nel campo delle opere pubbliche e dell'efficientamento energetico sono stati gradualmente aumentati e resi strutturali; l'emergenza sanitaria ha costretto un intervento massiccio di risorse statali a favore degli enti locali volte a mitigare gli effetti negativi sull'economia e sulla società, costituito da risorse per acquisti di beni e servizi per gestire l'emergenza sanitaria e sussidi nel campo sociale e produttivo che trovano specifiche allocazioni all'interno del bilancio comunale, concedendo, tra l'altro, la sospensione automatica delle quote capitale dei mutui gestiti dal MEF e mediante procedure snelle per i restanti mutui, nonché attraverso la rinegoziazione rapida dei mutui gestiti dalla CC.DD.PP.

4.3) Equilibrio nella gestione di cassa

Il fondo cassa effettivo alla data del **19/07/2021** presenta il seguente ammontare e composizione:

Movimenti inviati al tesoriere dal 1/1/2021 al 22/07/2021	
Fondo iniziale di cassa	1.937.724,81
Entrate	129.186,54
Uscite	843.562,73
Fondo di cassa finale	1.223.348,62
Somme pignorate	0,00
Saldo	1.223.348,62
Entrate da regolarizzare	755.506,12
Spese da regolarizzare	4.931,63
Disponibilità effettiva	1.973.923,11
Reversali non incassate	109.735,65
Saldo di diritto	1.864.187,46

Movimentazione dal 01/01/2021 al 22/07/2021	Movimenti trasmessi			Totali di tesoreria unica		
	Numero	Importo	Conto Vincolato	Numero	Importo	Conto Vincolato
Entrate	198	129.186,54		22	774.697,01	
<i>Di cui:</i>						
Da regolarizzare				8	755.506,12	
Competenza	185	118.094,47		14	19.190,89	
Residui	13	11.092,07				
Uscite	571	843.562,73		6	19.650,83	
<i>Di cui:</i>						
Da regolarizzare				2	4.931,63	
Competenza	439	522.977,77		2	10.586,08	
Residui	132	320.584,96		2	4.133,12	

Movimenti trasmessi fino al 31/12/2020	Movimenti trasmessi			Totali di tesoreria unica		
	Numero	Importo	Conto Vincolato	Numero	Importo	Conto Vincolato
Entrate				2	260,00	
Uscite						

Fondo iniziale di cassa	1.937.724,81		1.937.724,81
Saldo al 22/07/2021	1.223.348,62		2.693.030,99

Quadro riassuntivo bilancio 2021

Entrate	Stanziamiento iniziale	Stanziamiento assestato	Accertamenti c/competenza	Reversali c/competenza	Residui iniziali	Accertamenti c/residui	Reversali c/residui	Stanziamiento cassa
Fondo cassa iniziale								1.937.724,81
Avanzo di amministrazione/Utilizzo fondo pluriennale vincolato	295.344,48	1.308.555,62	1.308.555,62					
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	349.497,97	349.497,97	1.040,00	1.040,00	182.911,45	182.911,45	0,00	467.976,98
Trasferimenti correnti	1.091.155,27	1.091.155,27	658.322,45	658.322,45	55.169,85	55.169,85	5.000,00	1.123.615,27
Entrate extratributarie	175.543,15	175.543,15	35.041,41	35.041,41	195.377,83	195.377,83	6.027,11	321.283,51
Entrate in conto capitale	619.855,75	994.887,56	92.183,67	92.183,67	180.351,96	180.351,96	0,00	1.079.074,58
Accensione Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate per conto terzi e partite di giro	558.000,00	558.000,00	82.772,94	82.772,94	13.295,41	13.295,41	5.064,96	558.095,88
Totale	3.089.396,62	4.477.639,57	2.177.916,09	869.360,47	627.106,50	627.106,50	16.092,07	5.487.771,03

Uscite	Stanziamiento iniziale	Stanziamiento assestato	Impegni c/competenza	Mandati c/competenza	Residui iniziali	Impegni c/residui	Mandati c/residui	Stanziamiento cassa
Spese correnti	1.564.950,15	1.676.595,14	727.452,67	378.495,02	199.804,39	199.804,39	149.393,20	1.800.586,91
Spese in conto capitale	910.335,47	2.186.933,43	845.126,97	90.829,56	189.264,89	189.264,89	152.259,71	2.415.436,36
Rimborso Prestiti	56.111,00	56.111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.111,00
Uscite per conto terzi e partite di giro	558.000,00	558.000,00	79.500,56	79.500,56	20.759,63	20.759,63	19.782,63	560.795,16
Totale	3.089.396,62	4.477.639,57	1.652.080,20	548.825,14	409.828,91	409.828,91	321.435,54	4.832.929,43

Differenza entrate/uscite	0,00	0,00						654.841,60
----------------------------------	-------------	-------------	--	--	--	--	--	-------------------

Nel bilancio di previsione è stato iscritto un fondo di riserva di cassa di € **5.000,00**, ad oggi non utilizzato.

L'ente non fa ricorso all'anticipazione di tesoreria e non utilizza entrate a specifica destinazione a spese correnti.

Tenuto conto quanto sopra, si ritiene che gli incassi previsti entro la fine dell'esercizio consentono di far fronte ai pagamenti delle obbligazioni contratte nei termini previsti dal D.Lgs. n. 231/2002, garantendo altresì un fondo cassa finale positivo.

Con il decreto «Agosto» (decreto legge n.104/2020) il tesoriere degli enti locali diventa un semplice cassiere, e sancisce la fine di un'epoca, prendendo atto del depotenziamento del ruolo finora svolto dagli istituti di credito a supporto delle amministrazioni. Il legislatore ha perseguito l'obiettivo di rendere meno onerosi gli adempimenti del tesoriere e di conseguenza riuscire ad attirare maggiormente le banche nelle gare per il servizio di tesoreria, oggi spesso deserte.

Tale figura, in effetti, è radicalmente cambiata dopo le ultime modifiche normative e, in particolare, a seguito dell'emanazione dell'art. 57, comma 2-quater, del dl 124/2019. Tale norma ha abrogato i commi 1 e 3 dell'articolo 216 del Testo unico sugli enti locali che prevedevano l'obbligo dei tesorieri degli enti locali di effettuare i pagamenti nei limiti degli stanziamenti di bilancio e di acquisire il bilancio di previsione e le variazioni di bilancio, sopprimendo le attività che rappresentano la principale differenza tra il tesoriere e il cassiere.

4.4) Verifica dell'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità

Come ricordato sopra, l'articolo 193 del Tuel e il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria (all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, punto 3.3 ed esempio 5), in occasione della salvaguardia/assestamento impongono di verificare l'adeguatezza:

- dell'accantonamento al FCDE nel risultato di amministrazione, parametrato sui residui;
- dell'accantonamento al FCDE nel bilancio di previsione, in funzione degli stanziamenti ed accertamenti di competenza del bilancio e dell'andamento delle riscossioni.

Il FCDE accantonato nel risultato di amministrazione

Nel risultato di amministrazione risulta accantonato un Fondo crediti di dubbia esigibilità per un ammontare di € **332.442,02** quantificato sulla base dei principi contabili e commisurato sulle entrate elencate negli allegati a rendiconto **2020**.

Alla luce dell'andamento della gestione dei residui sopra evidenziata e dell'accantonamento al FCDE disposto nel risultato di amministrazione al **31/12/2020** emerge che il FCDE accantonato nel risultato di amministrazione è adeguato al rischio di inesigibilità, secondo quanto disposto dai principi contabili.

Il FCDE accantonato nel bilancio di previsione

L'utilizzo anticipato dell'avanzo libero e la sterilizzazione dell'anno **2020** nelle serie storiche utilizzate per il calcolo del fondo crediti dubbia esigibilità a seguito dall'emergenza sanitaria da Covid-19 rappresenta un'importante novità introdotta **nel decreto «Cura Italia»**. Seppure la sterilizzazione riguarda l'anno

successivo, il decreto “Cura Italia” rappresenta un’importante novità che incide sulla determinazione del FCDE in sede di salvaguardia degli equilibri.

L' articolo 109 del decreto stabilisce, in deroga all'ordinamento vigente (articolo 187, comma 2 del Tuel), la possibilità per Comuni, Province, unioni di Comuni di utilizzare, **limitatamente all'esercizio 2020, poi esteso al 2021**, di utilizzare la quota libera dell'avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza in corso. L'eccezione, che non si applica nel caso di debiti fuori bilancio da coprire o nelle more dell'adozione di provvedimenti di salvaguardia degli equilibri finanziari, viene modificata per consentire l'utilizzo anticipato delle risorse, anche nelle more dell'approvazione del rendiconto in consiglio. In altri termini potrà essere utilizzato fino all'80 per cento dell'avanzo libero risultante dallo schema di rendiconto approvato dalla giunta e sul quale si è espresso l'organo di revisione con una variazione di bilancio all'esercizio provvisorio.

Per quanto riguarda, in senso stretto, il fondo crediti dubbia esigibilità, a decorrere dal rendiconto 2020 e dal bilancio di previsione 2021 gli enti territoriali possono calcolare l'importo da accantonare nel risultato di amministrazione o nel bilancio di previsione per i titoli 1 e 3 prendendo a riferimento la percentuale di riscossione del quinquennio precedente e considerando, al posto dei dati dell'anno 2020, quelli dell'anno 2019. La norma è chiaramente finalizzata ad eliminare i valori dell'anno 2020 dalle serie storiche utilizzate per il calcolo dell'FCDE: al loro posto sono presi in considerazione i valori dall'anno 2019, che dunque sono destinati a pesare il doppio. L'emergenza causata dal coronavirus genererà pesanti ripercussioni che in questo modo si vogliono isolare almeno per quanto riguarda le ricadute future a livello di fondo crediti dubbia esigibilità.

In riferimento al Fondo Crediti Dubbia Esigibilità, dunque, si fa riferimento alla Legge di Bilancio 2019 (n. 145/2018), che ha previsto la possibilità che:

(comma 1015) “Nel corso del 2019 gli enti locali possono variare il bilancio di previsione 2019-2021 per ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato per l'esercizio 2019 nella missione «Fondi e Accantonamenti» ad un valore pari all'80 per cento dell'accantonamento quantificato nell'allegato al bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità, se sono verificate entrambe le seguenti condizioni:

1. con riferimento all'esercizio 2018 l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti calcolato e pubblicato secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2014, è rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e le fatture ricevute e scadute nell'esercizio 2018 sono state pagate per un importo complessivo superiore al 75 per cento del totale ricevuto;

2. se il debito commerciale residuo, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevato alla fine del 2018 si è ridotto del 10 per cento rispetto a quello del 2017, o è nullo o costituito solo da debiti oggetto di contenzioso o contestazione.”

Inoltre al comma 1016 viene previsto che: *“La facoltà di cui al comma 1015 può essere esercitata anche dagli enti locali che, pur non soddisfacendo i criteri di cui al medesimo 1015, rispettano entrambe le seguenti condizioni:*

1. l'indicatore di tempestività dei pagamenti, al 30 giugno 2019, calcolato e pubblicato secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2014, è rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e le fatture ricevute e scadute nel semestre sono state pagate per un importo complessivo superiore al 75 per cento del totale ricevuto;

2. se il debito commerciale residuo, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevato al 30 giugno 2019 si è ridotto del 5 per cento rispetto a quello al 31 dicembre 2018, o è nullo o costituito solo da debiti oggetto di contenzioso o contestazione.”

Il comma 1017 prevede che *“I commi 1015 e 1016 non si applicano agli enti che, con riferimento agli esercizi 2017 e 2018, non hanno pubblicato nel proprio sito internet, entro i termini previsti dalla legge, gli indicatori concernenti i tempi di pagamento ed il debito commerciale residuo di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e che, con riferimento ai mesi precedenti all'avvio di SIOPE+ di cui all'articolo 14, commi 8-bis e 8-ter, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non hanno trasmesso alla piattaforma elettronica dei crediti commerciali le comunicazioni relative al pagamento delle fatture”.*

Nel bilancio di previsione dell'esercizio è stato stanziato un FCDE dell'importo di **€.59.100,00;**

Alla luce delle premesse ricalcate nei punti precedenti e della situazione emergenziale, in sede di assestamento non si ritiene necessario adeguare il FCDE.

4.5) Debiti fuori bilancio (art. 194 del Tuel)

L'articolo 194 del Tuel dispone che gli enti locali provvedano, con deliberazione relativa alla salvaguardia degli equilibri di bilancio ovvero con diversa periodicità stabilita nel regolamento dell'ente, a riconoscere la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) sentenze esecutive;
- b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali, di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, a condizione che sia stato rispettato il pareggio di bilancio ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- c) ricapitalizzazione di società di capitali costituite per lo svolgimento dei servizi pubblici locali;
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- e) acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi previsti dall'art. 191, commi 1, 2 e 3, nei limiti dell'utilità ed arricchimento dell'ente relativamente a servizi e funzioni di propria competenza;

Si rileva in proposito che i responsabili non hanno segnalato l'esistenza di debiti fuori bilancio da riconoscere.

4.6) Vincoli di finanza pubblica: il pareggio di bilancio (art. 1, commi 463 a 482, legge n. 232/2016)

L'articolo 1, commi 819, 820 e 824, della legge n. 145 del 2018, nel dare attuazione alle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018, ha previsto che le regioni a statuto speciale, le province autonome e gli enti locali, a partire dal 2019, e le regioni a statuto ordinario, a partire dal 2021 (in attuazione dell'Accordo sottoscritto in sede di Conferenza Stato-regioni il 15 ottobre 2018), utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle sole disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (armonizzazione dei sistemi contabili), abolendo di fatto il regime imposto dai vincoli di finanza pubblica che in passato hanno impedito l'utilizzo di ingenti risorse, in particolare quelle confluite nell'avanzo di amministrazione.

Ai sensi dei commi 819 e 821 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019), a partire dal 2019 il concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica da parte delle regioni a statuto speciale, delle province autonome di Trento e Bolzano, delle città metropolitane e delle province e dei comuni, ai fini della tutela economica della Repubblica, si realizza attraverso il raggiungimento di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. Tale informazione viene ricavata, in ciascun esercizio, dal prospetto della "Verifica equilibri" allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del D.Lgs. 118/2011. Per le regioni a statuto ordinario, ai sensi del comma 824 del medesimo articolo 1, le disposizioni sopra richiamate decorrono a partire dall'esercizio 2021. A tal fine le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e Bolzano, le città metropolitane, le province ed i comuni, possono non compilare il "Prospetto di verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica". I dati necessari a tale verifica saranno desunti direttamente dalla BDAP a cui, come noto, gli enti devono inviare sia i dati relativi al bilancio previsionale sia quelli relativi al rendiconto di esercizio. La verifica sugli andamenti della finanza pubblica in corso d'anno sarà invece effettuata attraverso il SIOPE. In fase preventiva non è prevista la verifica circa la coerenza del bilancio all'obiettivo fissato dal Legislatore. L'art. 162, comma 6 del TUEL individua e definisce l'equilibrio di parte corrente che non può essere negativo in fase previsionale. L'equilibrio di parte capitale viene definito per differenza in quanto complementare ad esso, essendo il bilancio di previsione approvato sempre in equilibrio complessivo. In sede di rendiconto l'allegato 10 darà conto di tali equilibri parziali, a cui si aggiunge l'equilibrio dato dal saldo fra accertamenti del titolo 5 dell'entrata (alle tipologie 200, 300 e 400) ed impegni del titolo 3 di spesa (ai programmi 2, 3, 4). La somma algebrica di tali equilibri parziali determinerà l'equilibrio finale. Quest'ultimo potrebbe invece essere negativo, qualora le previsioni di entrata fatte in sede di approvazione di bilancio, come eventualmente modificate in sede di variazioni in corso di esercizio, non dovessero avere riscontro in sede di rendicontazione. Il comma 903, della legge n. 145 del 2018, introduce una sanzione nel caso in cui i comuni, le province e le città metropolitane, non trasmettano, decorsi 30 giorni dal termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio consolidato, i relativi dati alla BDAP, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato. In tale ipotesi, infatti, è prevista la sospensione dei pagamenti delle risorse finanziarie a qualsiasi titolo dovute dal Ministero dell'interno –

Dipartimento per gli affari interni e territoriali, ivi incluse quelle a valere sul fondo di solidarietà comunale. In sede di prima applicazione, la sanzione decorre dal 1° novembre 2019 relativamente al bilancio di previsione 2019.

Il comma 904, infine, nel modificare l'articolo 9, comma 1-quinquies, del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, chiarisce che la sanzione del divieto di assunzioni di personale a qualsiasi titolo prevista a carico degli enti territoriali dal medesimo comma 1-quinquies nel caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato si applica anche nel caso di mancato invio, entro 30 giorni dal termine previsto per l'approvazione, dei relativi dati alla BDAP, compresi i dati del piano dei conti integrati, fino a quando non abbiano adempiuto.

Con le variazioni proposte è assicurato l'obiettivo di pareggio finanziario di competenza.

5) Adozione provvedimenti di riequilibrio

Alla luce delle considerazioni sopra svolte, la salvaguardia degli equilibri di bilancio non comprende interventi ordinari o straordinari.

Anela, 22/07/2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to digitalmente Dott. Sale Francesco¹